



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 7 ottobre 2020
(OR. en)**

**2018/0047 (COD)
LEX 2019**

PE-CONS 36/20

**EF 217
ECOFIN 819
CODEC 833
PARLNAT 88**

**DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2014/65/UE
RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

DIRETTIVA (UE) 2020/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2020

che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

dopo aver consultato la Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 367 del 10.10.2018, pag. 65.

² Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 luglio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il crowdfunding è una soluzione fintech che offre alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle start-up e alle scale-up un accesso alternativo ai finanziamenti al fine di promuovere un'imprenditorialità innovativa nell'Unione, rafforzando in tal modo l'Unione dei mercati dei capitali. Ciò contribuisce a sua volta a un sistema finanziario più diversificato e meno dipendente dal credito bancario, limitando di conseguenza il rischio sistemico e il rischio di concentrazione. Altri vantaggi della promozione di un'imprenditorialità innovativa tramite il crowdfunding sono lo sblocco di capitali congelati per investimenti in progetti nuovi e innovativi, l'accelerazione di un'assegnazione efficiente delle risorse e la diversificazione degli attivi.
- (2) Il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁺ stabilisce requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la fornitura di servizi di crowdfunding, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding nell'Unione.

¹ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L ..., del ..., pag. ...).

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento ST 6800/20 (2018/0048(COD)) e inserire nella nota a piè di pagina il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detto regolamento.

- (3) Per garantire certezza del diritto in merito alle persone e alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. .../...⁺ e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e per evitare una situazione in cui la stessa attività sia soggetta a più autorizzazioni all'interno dell'Unione, le persone giuridiche autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del regolamento (UE) .../...⁺ dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.
- (4) Dato che la modifica di cui alla presente direttiva è direttamente collegata al regolamento (UE) .../...⁺, la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure nazionali che recepiscono la presente direttiva dovrebbe essere rinviata in modo da coincidere con la data di applicazione di cui al suddetto regolamento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento ST 6800/20 (2018/0048(COD)).

¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE è aggiunta la seguente lettera:

"p) ai fornitori di servizi di crowdfunding quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{*+}.

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L ...).".

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al documento ST 6800/20 (2018/0048(COD))], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva.

Essi applicano tali misure a decorrere da ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al documento ST 6800/20 (2018/0048(COD))].

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento ST 6800/20 (2018/0048(COD)) e inserire nella nota a piè di pagina il numero, la data e il riferimento GU di detto regolamento.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente